


COMUNE DI SAN CASCIANO DEI BAGNI

Provincia di Siena



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SAN CASCIANO DEI BAGNI

(Approvato con deliberazione di C.C. N° 29 del 21/06/2016)

INDICE

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Definizioni

Art. 3 - Finalità

Art. 4 - Trattamento dei dati personali

Art.5 - Caratteristiche tecniche dell'impianto e dislocazione

CAPO II

OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Art.6 – Sala di controllo

Art. 7 - Notificazione

Art. 8 - Responsabile

Art. 9 - Nomina degli incaricati e dei preposti gestione dell'impianto di videosorveglianza

Art. 10 - Accesso ai sistemi e parola chiave

Art.11 – Misure di sicurezza

CAPO III

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Sezione I – Raccolta e requisiti dei dati personali

Art. 12 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

Art. 13 – Aree soggette a videosorveglianza

Art.14 – Uso delle telecamere

Art. 15 - Informazioni rese al momento della raccolta

Sezione II – Diritti dell'interessato nel trattamento dei dati

Art. 16 - Diritti dell'interessato

Art. 17 - Cessazione del trattamento dei dati

Art. 18 - Danni cagionati per effetto

del trattamento di dati personali

Sezione III – Comunicazione e diffusione dei dati

Art. 19 - Comunicazione

CAPO IV

TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Art. 20 - Tutela

CAPO V

MODIFICHE

Art. 21 - Modifiche regolamentari |

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Oggetto e norme di riferimento

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali, realizzato mediante l'impianto di videosorveglianza cittadina, attivato nel territorio urbano del Comune di San Casciano dei Bagni.

2. Il presente regolamento è improntato al principio che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di un impianto di videosorveglianza nel territorio urbano, gestito dal Comune di San Casciano dei Bagni e per esso dal Servizio di Polizia Municipale e collegato al locale apposito ubicato nella sede della stessa Polizia Municipale e si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Garantisce, altresì, i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento. Il sistema informativo e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione dei dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzati mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.

3. Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia a quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e al Provvedimento Garante Privacy in materia di videosorveglianza del 8 aprile 2010.

4. E' richiamata anche la circolare del Capo della Polizia nr. 558/A/421.2/70/456 del febbraio 2005 e la circolare del Capo della Polizia nr. 558/A/421.2/70/195960 del 6 agosto 2010.

ART. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:

a) per "**banca dati**", il complesso di dati personali, formatosi presso la sala di controllo e trattato esclusivamente mediante riprese video che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto;

b) per "**trattamento**", tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio dei mezzi elettronici, informatici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati;

c) per "**dato personale**", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, Ente o associazione, identificati o identificabili anche

direttamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;

d) per "**titolare**", l'Ente Comune di San Casciano dei Bagni nella persona del Legale Rappresentante o da questi delegato o gli altri organi o altre articolazioni interne cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;

e) per "**responsabile**", la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;

f) per "**incaricati**", le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;

g) per "**interessato**", la persona fisica, la persona giuridica, l'Ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;

h) per "**comunicazione**", il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

i) per "**diffusione**", il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

l) per "**dato anonimo**", il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;

m) per "**blocco**", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

ART. 3 – Finalità

1. L'attività di videosorveglianza è finalizzata allo svolgimento delle funzioni istituzionali del Comune di San Casciano dei Bagni e in particolare di quelle del Servizio della Polizia Municipale.
2. Le finalità istituzionali perseguite con il sistema di videosorveglianza sono indicate nel D.Lgs.267/2000 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, nella legge quadro sull'ordinamento della Polizia Municipale n.65/1986, nella legge regionale toscana Norme in materia di polizia Locale n.12/2006 e nel c.d. "Pacchetto sicurezza" introdotto con l'art.6 del D.L.n.92/2008(convertito con legge 24/2008), con il D.M. Interno 5/8/2008 e con il D.L. n.11/2009(convertito con legge n.38/2005).
3. L'attività di videosorveglianza non ha ad oggetto il trattamento di dati sensibili non potendosi tuttavia escludere in assoluto che le registrazioni effettuate siano idonee a far risalire indirettamente a informazioni di cui all'art.22 del Codice D.Lgs.196/2003.
4. Il sistema di videosorveglianza non prevede un sistema di raccolta delle immagini collegata e/o incrociata e/o confrontata con altri particolari dati personali oppure con codici identificativi di carte elettroniche o con dispositivi che rendono identificabile la voce o l'immagine e non prevede modalità di digitalizzazione o indicizzazione delle immagini tali da rendere possibile una ricerca automatizzata o nominativa.
5. Presso l'apposito locale della Polizia Municipale sono posizionati monitor per

la visione in diretta delle immagini riprese dalle telecamere.

6. Nel rispetto dei principi generali di liceità, necessità, proporzionalità indicati nel provvedimento a carattere generale del Garante per la protezione dei dati Personali del 8 aprile 2010 gli impianti di videosorveglianza nel Comune di San Casciano dei Bagni assolvono alle seguenti finalità specifiche:

- a) Tutela del patrimonio comunale da atti vandalici, danneggiamenti e furti;
- b) Tutela della sicurezza urbana ai sensi dell'art.6 del D.L.n.92/2008 e attività di prevenzione, accertamento e repressione dei reati contro il patrimonio;
- c) tutela dell'ambiente mediante il controllo dell'utilizzo illecito di aree impiegate come discariche di rifiuti o luoghi di abbandono rifiuti o comunque, violazione del sistema di raccolta dei rifiuti, e quando non sia possibile procedere o non sia efficace il ricorso a modalità o sistemi di controllo alternativi;
- d) Monitoraggio del traffico cittadino in tempo reale dalla sala operativa del Comando di Polizia Municipale in modo da garantire, laddove se ne presenti la necessità, un più efficace impiego delle risorse umane ed attuare in maniera più efficace idonee soluzioni di viabilità;
- e) Utilizzazione, laddove possibile, delle immagini nella ricostruzione della dinamica degli incidenti stradali;

7. Le immagini registrate per le finalità predette sono messe a disposizione gratuitamente, previa semplice richiesta, dell'autorità Giudiziaria e delle Forze di Polizia per il perseguimento dei propri compiti istituzionali attinenti alla materia giudiziaria e di indagine.

Art. 4 - Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell'attivazione di un impianto di videosorveglianza.

2. Le finalità istituzionali del suddetto impianto sono del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune di San Casciano dei Bagni.

La disponibilità tempestiva di immagini presso il Comando della Polizia Municipale costituisce, inoltre, uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dell'azione delle pattuglie della Polizia Municipale e delle altre Forze di Polizia dello Stato .

3. Gli impianti di videosorveglianza, in sintesi, sono finalizzati:

- a) a prevenire e reprimere i reati e le attività illecite, concorrendo al loro accertamento, con particolare riferimento al contrasto dei reati contro il patrimonio commessi sul territorio comunale e quindi ad assicurare maggiore sicurezza ai cittadini nell'ambito del più ampio concetto di "sicurezza urbana", così individuata secondo il Decreto Ministro Interno 5 agosto 2008;
- b) a tutelare gli immobili di proprietà o in gestione dell'Amministrazione Comunale e a prevenire eventuali atti di furto, vandalismo o danneggiamento di beni appartenenti al patrimonio pubblico;
- c) al controllo di determinate aree;
- d) al monitoraggio del traffico;
- e) al controllo di aree e postazioni oggetto di abbandono illecito di rifiuti.

4. Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di

dati personali rilevati mediante le riprese video e che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interessano i soggetti ed i veicoli che transiteranno nell'area interessata.

5. Gli impianti di videosorveglianza non saranno utilizzati, in base all'art. 4 dello statuto dei lavoratori (legge 300 del 20 maggio 1970) per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'amministrazione comunale, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati.

Art.5 - Caratteristiche tecniche dell'impianto e dislocazione

1. Il sistema di videosorveglianza è composto da un'infrastruttura di comunicazione basata su ponti radio.

2. Qualora sia attiva l'infrastruttura in fibra ottica o cablaggio o wireless il sistema di videosorveglianza sarà adeguato alla nuova interconnessione nel rispetto delle compatibilità tecniche.

3. Il sistema è a circuito chiuso e i relativi elaboratori non sono interconnessi con altri sistemi logici, archivi o banche dati, né accessibili da altre periferiche.

4. Il sistema viene gestito unicamente da una sala di controllo ubicata presso la sede del Servizio di Polizia Municipale.

5. Previa intesa tra il Comune di San Casciano dei Bagni e le Forze di Polizia dello Stato il sistema può essere utilizzato anche dalle suddette Forze di Polizia mediante accessi autorizzati e controllati dal Responsabile del Trattamento mediante formale atto autorizzativo.

Art.6 – SALA DI CONTROLLO

1. L'accesso alla sala ove è collocato il monitor di controllo, senza operare sul sistema, è consentito solamente al personale del Servizio di Polizia Municipale all'uopo incaricato.

2. Può accedere inoltre il Personale delle altre Forze di Polizia di Stato all'uopo autorizzato ai sensi dell'art.5 comma 5 del presente regolamento.

3. Possono altresì accedere i tecnici addetti alla manutenzione dell'impianto previamente individuati e il personale incaricato della pulizia del locale, anch'esso previamente individuato, con atto del Responsabile o dell'incaricato .

4. Nei casi indicati al comma 3 del presente articolo che precede durante la permanenza delle persone abilitate è adottata la misura di sicurezza costituita dalla disattivazione del monitor di controllo pur rimanendo attivo il sistema di registrazione.

5. Il personale delle Forze di Polizia di Stato autorizzato ad accedere ai locali, potrà visionare il monitor e potrà acquisire le registrazioni per i propri fini istituzionali fermo restando che non potrà operare sul sistema.

6. Eventuali accessi alla sala di controllo di soggetti diversi da quelli indicati devono essere autorizzati per iscritto dal Responsabile del trattamento dati per motivate ragioni e in attuazione delle necessarie misure di sicurezza minime atte

ad evitare indebite assunzioni o rilevamenti di dati o immagini.

7. Fermo restando quanto sopra, l'accesso al sistema di videosorveglianza è consentito esclusivamente al Comandante PM/Responsabile del Trattamento e agli incaricati al trattamento previamente individuati nell'ambito della Polizia Municipale.

8. Le persone abilitate ad accedere al sistema di videosorveglianza dovranno attuare una corretta assunzione dei dati e immagini pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato realizzato l'impianto.

9. È vietata l'assunzione di dati o immagini non necessari o per finalità diverse da quelle del presente regolamento.

10. Il Responsabile della gestione e del trattamento impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali.

11. Gli incaricati vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.

12. Qualsiasi informazione ottenuta attraverso il sistema di videosorveglianza costituisce segreto d'ufficio e non può essere divulgata al di fuori dei casi consentiti.

CAPO II OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Art. 7 – Verifica Preliminare e notificazione

1. Il sistema di videosorveglianza di cui al presente regolamento non è soggetto all'esame preventivo del Garante per la Protezione dei dati Personali poiché il sistema di videosorveglianza ottempera alle condizioni di cui al Paragrafo 3.2.1. del Provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali del 8 aprile 2010, e la tipologia di trattamento non rientra tra quelle soggette alla verifica preliminare indicate al Paragrafo 3.2.2. del medesimo Provvedimento del 8 aprile 2010.

2. Il trattamento dati attuato con il sistema di videosorveglianza di cui al presente regolamento non è soggetto altresì all'obbligo di notifica al Garante, ai sensi del Paragrafo 3.2.3 del Provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali del 8 aprile 2010, trattandosi di trattamento di dati effettuato per finalità di sicurezza o di tutela delle persone o del patrimonio ancorché relativo a comportamenti illeciti o fraudolenti, in cui immagini o suoni raccolti sono conservati temporaneamente.

Art. 8 - Responsabile

1. Il Comandante della Polizia Municipale in servizio, o altra persona da questi delegata o che lo sostituisce temporaneamente nelle sue attribuzioni, domiciliati in ragione delle funzioni svolte in San Casciano dei Bagni presso il Comando della Polizia Municipale, è individuato, previa nomina da effettuare con apposito

decreto del Sindaco, quale Responsabile del trattamento dei dati personali rilevati, ai sensi per gli effetti delle disposizioni di cui al D.Lgs.196/2003 e del presente Regolamento.

2. E' consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni da parte del designato.

3. Il Responsabile deve rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, dalle leggi vigenti, ivi incluso il profilo della sicurezza e dalle disposizioni del presente regolamento.

3. Il Responsabile procede al trattamento e vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e delle proprie istruzioni.

4. I compiti affidati al responsabile devono essere analiticamente specificati per iscritto, in sede di designazione.

5. Gli incaricati del materiale trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del Titolare o del Responsabile.

Art. 9 - Nomina degli incaricati e dei preposti alla gestione dell'impianto di videosorveglianza

1. Il Responsabile, designa e nomina gli incaricati in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza nell'ambito degli operatori di Polizia Municipale tra gli Ufficiali ed Agenti in servizio presso il Servizio di Polizia Municipale.

3. La gestione dell'impianto di videosorveglianza è riservata agli organi di Polizia Municipale, aventi qualifica di Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria ai sensi dell'art. 55 del Codice di Procedura Penale.

4. Con l'atto di nomina, ai singoli preposti saranno affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi.

5. In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, essi saranno istruiti al corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente regolamento.

6. Eventuali dati personali oggetto di trattamento sono custoditi presso la sede del Servizio di Polizia Municipale, ove è installata la postazione di registrazione a cui può accedere solo ed esclusivamente il personale in servizio della Polizia Municipale incaricato come precisato nei commi precedenti.

Art. 10 - Accesso ai sistemi e parole chiave

1. L'accesso ai sistemi è esclusivamente consentito al Responsabile e agli incaricati come indicato negli articoli precedenti.

2. Gli incaricati saranno dotati di propria password di accesso al sistema.

3. Il sistema dovrà essere fornito di login di accesso.

Art.11 – Misure di sicurezza

1. Di regola i dati relativi alle registrazioni non devono subire alcun trattamento ed essere cancellati automaticamente e definitivamente trascorso il termine massimo di conservazione delle immagini fissato per il Comune in sette giorni successivi alla rilevazione delle immagini raccolte mediante l'uso del sistema di videosorveglianza, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione.

2. Il termine di conservazione delle immagini può inoltre essere prolungato per

aderire a specifica richiesta investigativa dell'Autorità Giudiziaria o degli Organi rivestenti la qualifica di polizia giudiziaria nello svolgimento dei servizi istituzionali di prevenzione e accertamento di reati.

3. Qualora si renda necessario il trattamento dei dati, esclusivamente per le finalità di cui all'art.3 del presente regolamento, lo stesso deve avvenire in conformità ai principi di necessità, di liceità, di proporzionalità e in conformità al Provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali del 8 aprile 2010.

4. I dati personali oggetto del trattamento, eventualmente estrapolati o esclusi dalla distruzione automatica devono essere custoditi e controllati nel rispetto dell'art.31 del D.Lgs.196/2003, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza da approvare con atto a parte.

5. Date le finalità perseguite con l'installazione del sistema di videosorveglianza tutte le aree pubbliche o aperte all'uso pubblico nonché tutte le aree di proprietà comunale possono essere oggetto di videosorveglianza.

CAPO III
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Sezione I
RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI

Art. 12 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:

a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;

b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 3 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi;

c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;

d) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dal successivo comma 3;

e) trattati, con riferimento alla finalità del monitoraggio del traffico, di cui al precedente art.3, comma 6 lett. d), con modalità volta a salvaguardare l'anonimato ed in ogni caso successivamente alla fase della raccolta, atteso che le immagini registrate possono contenere dati di carattere personale.

2. I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di videosorveglianza installate sul territorio comunale.

3. Le telecamere di cui al precedente comma 2 consentono, tecnicamente, riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, o in bianco/nero in caso contrario. E' espressamente previsto che la risoluzione delle riprese sia bassa nel caso di posizionamento delle telecamere atte a verificare il monitoraggio del traffico. E' espressamente previsto che la risoluzione delle riprese sia alta nel caso di posizionamento delle telecamere atte a tutelare la sicurezza urbana, ai sensi dell'art.6 del D.L. 23 febbraio 2009

n.11 convertito in legge 23 aprile 2009 n.38.

4. Il titolare del trattamento consentirà l'effettuazione di riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone solo se sono funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato.

5. I segnali video delle unità di ripresa saranno inviati presso il Comando di Polizia Municipale ove nell'apposito locale le immagini saranno visualizzate su monitor e registrate su appositi server.

6. L'impiego del sistema di videoregistrazione è necessario per ricostruire l'evento in base alle finalità previste dal presente Regolamento.

7. Le immagini videoregistrate riprese per le finalità inerenti la sicurezza urbana sono conservate presso il server collocato nell'apposito locale del Comando di Polizia Municipale, per un tempo non superiore a sette giorni successivi alla rilevazione, ai sensi dell'art.6 comma 8 del D.L.n.11/2009 convertito in legge, salvo il caso in cui si debba aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'Autorità Giudiziaria o di polizia giudiziaria e fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione.

8. Escluso il caso della richiesta investigativa dell'Autorità Giudiziaria e della polizia giudiziaria in tutti gli altri casi in cui si manifestino esigenze di ulteriore conservazione dei dati e delle immagini registrate l'allungamento dei termini di conservazione è soggetto alla richiesta di verifica preliminare da parte del Garante per la Protezione dei dati Personali ai sensi del Provvedimento 8 aprile 2010.

8. Le immagini immagazzinate sul server saranno automaticamente cancellate decorso il termine legale di conservazione mediante sovraregistrazione.

9. In caso di trattamento dati successivo alla registrazione è garantito all'interessato l'esercizio dei diritti di cui al successivo art.15 del presente Regolamento.

10. L'accesso ai dati registrati può avvenire solamente da parte del Responsabile e degli Incaricati del Servizio di Polizia Municipale per le finalità dichiarate e con le modalità previste dal D.Lgs.196/2003, dal presente Regolamento e dalle istruzioni, disposizioni e misure di sicurezza stabilite dal Titolare o dal Responsabile.

11. Il trattamento dati effettuato mediante l'impianto di videosorveglianza di regola non riguarda i dati sensibili indicati nell'art. 4 comma 1 lett. d) del D. Lgs. 196/2003.

12. Qualora per le finalità dichiarate, si dovesse procedere al trattamento dei dati sensibili, lo stesso si uniformerà a quanto prescritto dall'art. 20 e all'art. 22 commi 3 e 9 del D. L.gs.193/2006.

Art. 13 – Aree soggette a videosorveglianza

L'utilizzo delle telecamere di videosorveglianza è consentito solo per il controllo di quanto si svolge nei luoghi pubblici e nelle aree di proprietà dell'Amministrazione Comunale mentre esso non è ammesso nelle aree di proprietà privata.

Art.14 – Uso delle telecamere

1. Il sistema di videosorveglianza prevede una ripresa statica dei luoghi e non raccoglie immagini con le modalità previste all'art. 12 comma 3.

3. Il sistema di videosorveglianza non è in grado di rilevare automaticamente comportamenti illeciti né di segnalarli.

4. Le telecamere potranno essere usate in modalità mobile, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del presente regolamento:

a) nei casi di supporto logistico ad operazioni condotte dal personale di Polizia Municipale sul luogo;

b) nel caso si renda necessario incentrare il controllo su specifiche aree non coperte dal sistema di videosorveglianza in cui si presentano eventi di sicurezza urbana o comportamenti illeciti legati al conferimento rifiuti o alla creazione di discariche;

c) per il controllo e la registrazione di atti illeciti commessi all'interno del campo iniziale di registrazione della telecamera e che rischierebbero di sfuggire al controllo a causa dello spostamento dei soggetti interessati;

d) in caso si renda necessario verificare immediatamente situazioni di illecito o di pericolo in caso di comunicazione anche verbale o telefonica in aree non coperte dal sistema di videoripresa.

Art. 15 - Informazioni rese al momento della raccolta

1. Il Comune di San Casciano dei Bagni, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 del decreto legislativo 30/6/2003 n. 196, si obbliga ad affiggere un'adeguata segnaletica permanente, nelle strade e nelle piazze in cui sono posizionate le telecamere, mediante appositi cartelli su cui è riportata la seguente dicitura: "*Polizia Municipale – Comune di San Casciano dei Bagni - Area videosorvegliata . Immagini custodite presso la Polizia Municipale di San Casciano dei Bagni*" munita di simbolo telecamera, conforme al modello di informativa minima approvato dal Provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali del 8 aprile 2010.

2. Qualora occorra per garantire il pieno diritto di informazione, in relazione alla vastità dell'area oggetto di ripresa, al numero delle telecamere e alle modalità delle riprese, saranno installati più cartelli.

3. Il Comune di San Casciano dei Bagni si obbliga a comunicare alla comunità cittadina l'avvio del trattamento dei dati personali, con l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, l'eventuale incremento dimensionale dell'impianto e l'eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo, ai sensi del successivo art. 15, con un anticipo di giorni dieci, mediante l'affissione di appositi manifesti informativi e/o altri mezzi di diffusione locale.

4. Le modalità di collocazione dei cartelli saranno conformi a quanto indicato dal Garante per la protezione dei Dati Personali con il Provvedimento del 8 aprile 2010.

4. Il trattamento dati personali per le sole finalità di prevenzione, accertamento e repressione dei reati e per la finalità di sicurezza urbana può non essere resa ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs. quando non ostano in concreto specifiche ragioni di indagine e sicurezza pubblica, se l'informativa ostacola l'espletamento delle

specifiche funzioni perseguite.

5. Al di fuori dei casi in concreto indicati nel comma 4 del presente articolo l'informativa minima sarà assicurata anche se il trattamento è eseguito per le finalità di prevenzione, accertamento e repressione dei reati e per la finalità di sicurezza urbana.

Sezione II

DIRITTI DELL'INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI

Art. 16 - Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto:

a) di ottenere la conferma dell'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;

b) di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;

c) di ottenere, a cura del responsabile, senza ritardo e comunque non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta, ovvero di 30 giorni previa comunicazione all'interessato se le operazioni necessarie per un integrale riscontro sono di particolare complessità o se ricorre altro giustificato motivo:

2. la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano anche se non ancora registrati e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta non può essere inoltrata dallo stesso soggetto se non trascorsi almeno novanta giorni dalla precedente istanza, fatta salva l'esistenza di giustificati motivi;

3. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

4. di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

5. Per ciascuna delle richieste di cui al comma 1, lett. c), n. 1), può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati e comprensivi dei costi del personale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

6. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

7. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.

8. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

Art. 17 - Cessazione del trattamento dei dati

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati personali sono:
 - a) distrutti;
 - b) conservati per fini esclusivamente istituzionali dell'impianto attivato.

Sezione III COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

Art. 19 - Comunicazione

1. La comunicazione dei dati personali da parte del Comune di San Casciano dei Bagni a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando è prevista da una norma di legge o regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di cui all'art. 19 comma 2 del D. Lgs. 30/6/2003 n. 196.
2. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.
3. E' in ogni caso fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richiesti, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D. Lgs. 30/6/2003 n. 196 per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

CAPO IV TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Art. 20 - Tutela

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli artt. 100 e seguenti del decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196.
2. In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4-6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è il responsabile del trattamento dei dati personali, così come individuato nel presente Regolamento.

CAPO V MODIFICHE

Art. 21 - Modifiche regolamentari

1. I contenuti del presente regolamento dovranno essere aggiornati nei casi di aggiornamento normativo in materia di trattamento dei dati personali.

2. Gli eventuali atti normativi, atti amministrativi dell'Autorità di tutela della privacy o atti regolamentari generali del Consiglio comunale dovranno essere immediatamente recepiti.

2. Il presente regolamento è trasmesso al Garante per la protezione dei dati personali a Roma, sia a seguito della sua approvazione, sia a seguito dell'approvazione di suoi successivi ed eventuali aggiornamenti.